

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA PROMOZIONE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE – ANNO 2018 (Approvato con delibera di Giunta Camerale n. 62 del 24/05/2018)

ART. 1 - FINALITA'

Nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Camera di commercio di Parma prosegue nell'impegno di sostenere e incentivare, attraverso l'erogazione di contributi, la partecipazione di aziende della provincia di Parma a manifestazioni fieristiche internazionali e a progetti di internazionalizzazione.

ART. 2 – BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo le imprese che, presentando domanda nei termini indicati nell'art. 6, abbiano i seguenti requisiti:

- siano iscritte ed attive al Registro Imprese con sede operativa (escluso magazzino o deposito) nella provincia di Parma,
- occupino al massimo 100 dipendenti.

Sono ammessi a contributo anche i Consorzi e le Reti d'Impresa iscritti al Registro Imprese della Camera di commercio di Parma a condizione che la maggioranza dei consorziati o degli appartenenti alle Reti sia in possesso dei requisiti indicati nel presente articolo.

Sono escluse dal contributo le imprese:

- controllate dalla Pubblica Amministrazione,
- in liquidazione o soggette a procedure concorsuali,
- con protesti a carico.

Ai fini dell'erogazione del contributo **l'impresa dovrà essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale e con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.**

ART. 3 – OGGETTO DELL'INTERVENTO (TIPOLOGIE AZIONI)

Il presente bando sostiene le seguenti tipologie di azioni:

1. partecipazione, in qualità di espositori, a fiere internazionali organizzate sia all'estero che in Italia, **il cui periodo di svolgimento ricade tra il 01/01/2018 ed il 31/12/2018.**
Si precisa che le fiere organizzate in Italia devono essere inserite nel Catalogo ufficiale pubblicato sul sito www.calendariofiereinternazionali.it.
2. Realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare la presenza aziendale sui mercati esteri, come di seguito dettagliati:

2a) acquisto in un Paese estero di spazi pubblicitari su cartellonistica, giornali, riviste specializzate, radio e televisione, canali web;

2b) realizzazione o partecipazione a incontri d'affari, eventi promozionali e conferenze stampa in un Paese estero.

Sono ricomprese in tale intervento le iniziative promozionali in Paesi esteri realizzate dagli Uffici ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché da:

- Camere di commercio italiane all'estero riconosciute dal Governo italiano sulla base della L. 518/1970;
- Aziende speciali per l'internazionalizzazione e altri organismi attivi nella promozione dell'internazionalizzazione;
- Camere di commercio miste regolarmente iscritte nell'albo disciplinato con decreto del Ministero Commercio Estero n. 96/2000;
- Associazioni territoriali di categoria o loro società di servizi.

2c) progettazione e stampa di materiale pubblicitario e promozionale in lingua estera (ad es. brochure, depliant, cataloghi, video, CD, e simili) e realizzazione dell'interfaccia in lingua estera del sito web aziendale;

2d) indagini e ricerche di mercato, analisi di settore e altri studi riconducibili a verificare le potenzialità commerciali dell'azienda in uno o più mercati esteri;

2e) primo rilascio delle seguenti certificazioni:

- Certificazione BRC-Global Standard Food;
- Certificazione IFS-International Food Standard;
- Certificazioni Kosher e Halal;
- Certificazione FDA - Food and Drug Administration
- Certificazione ISO 50001 - Energy Management System
- Certificazione FSC - Forest stewardship council
- Certificazione ISO 12647 - Graphic Technology
- Certificazione GLOBALG.A.P.
- Certificazione NO OGM

Il rilascio delle sopra elencate certificazioni deve essere successivo al 01.01.2018.

ART. 4 – SPESE AMMISSIBILI

AZIONE 1: partecipazione a manifestazioni fieristiche

Le spese ammissibili ai fini del calcolo del contributo sono:

- spese di locazione dell'area espositiva;
- spese di spedizione di prodotti e materiale espositivo.

Non sono quindi ammissibili, a titolo esemplificativo, le spese di:

- allestimento dell'area espositiva;

- spese accessorie di allestimento, come ad esempio servizi di telecomunicazioni, idrici, elettricità, montaggio/smontaggio;
- costi per assicurazioni;
- spese relative al servizio di interpretariato e hostess;
- soggiorno, viaggio e trasferta.

Ciascun beneficiario può fare domanda per una sola manifestazione fieristica nel corso dell'anno.

AZIONE 2: progetti di sviluppo aziendale su mercati esteri

In relazione agli ambiti di intervento 2a) 2b) 2c) sono ammissibili le spese di:

- agenzia grafica e pubblicitaria;
- stampa;
- traduzione in lingua estera;
- organizzazione e allestimento di strutture, noleggio spazi e affitto locali per iniziative di cui al punto 2b);
- quote di partecipazione per iniziative di cui al punto 2b);
- attività di consulenza;
- interpretariato.

Non sono quindi ammissibili, a titolo esemplificativo, le spese di:

- soggiorno, viaggio e trasferta.

In relazione agli ambiti di intervento 2d) 2e) sono ammissibili le spese di:

- attività di consulenza;
- spese per il rilascio della certificazione da parte dell'ente certificatore.

Non sono quindi ammissibili, a titolo esemplificativo, le spese di:

- prestazioni successive al primo rilascio della certificazione o per il rinnovo della stessa;
- acquisto software o attrezzatura per il rilascio della certificazione;
- soggiorno, viaggio e trasferta;
- formazione del personale finalizzata al rilascio della certificazione.

Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA, delle analoghe imposte estere e di altre imposte e tasse.

Tali spese non devono essere riconducibili in alcun modo alle normali spese di funzionamento dell'impresa, né ad adempimenti di obblighi di legge. In nessun caso sarà ritenuto ammissibile il costo del personale.

Le spese dovranno essere chiaramente indicate in fattura e riconducibili all'intervento realizzato, a dimostrazione dei costi sostenuti. Sono escluse le voci di spesa documentate attraverso autofatturazione.

Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda a valere sul presente bando, anche facente riferimento a più azioni o ambiti di intervento.

ART. 5 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

In considerazione delle tipologie di azioni, il contributo è determinato nel seguente modo:

AZIONE 1: partecipazione a manifestazioni fieristiche

Il contributo viene corrisposto **nella misura del 20% delle spese documentate e ritenute ammissibili per le fiere in Italia classificate come internazionali ai sensi di quanto previsto all'art. 3 e del 40% per le fiere all'estero.**

In ogni caso il contributo non potrà superare:

- **€ 1.000** per fiere in Italia classificate come internazionali;
- **€ 3.000** per fiere all'estero.

Qualora l'azienda non fosse in grado di presentare fattura per locazione del solo spazio espositivo ma di un'area preallestita, l'Ufficio procederà al calcolo del contributo spettante previa decurtazione del 30% del costo dell'area preallestita.

AZIONE 2: progetti di sviluppo aziendale su mercati esteri

Il contributo viene corrisposto **nella misura del 30% delle spese documentate e ritenute ammissibili fino ad un massimo di euro 4.000.**

Non saranno ammesse le domande il cui importo complessivo delle spese preventivate e/o rendicontate sia inferiore a **euro 2.000,00**.

In fase di rendicontazione il contributo sarà calcolato sulle spese ammissibili e documentate, limitatamente agli importi preventivati in sede di domanda di contributo.

I contributi camerali non sono cumulabili con ulteriori agevolazioni concesse da altri Enti pubblici sullo stesso titolo di spesa.

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le imprese **interessate potranno presentare domanda a partire dal 27.06.2018 e fino al 31.07.2018** utilizzando la modulistica (Modulo A) "Domanda di contributo per la promozione dell'internazionalizzazione" scaricabile dal sito della Camera di commercio www.pr.camcom.it. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.

Le domande, complete di marca da bollo, dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC alla casella PEC della Camera di commercio: protocollo@pr.legalmail.camcom.it. Nell'oggetto della PEC adottata per l'invio, va riportata la dicitura: **"NOME AZIENDA - Bando internazionalizzazione 2018"**.

L'istanza trasmessa dovrà essere conservata agli atti dal richiedente per eventuali controlli da parte della Camera di commercio.

Al modulo di domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

La valutazione delle domande avverrà con una procedura a sportello valutativo **secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.**

In caso di domanda incompleta e/o priva degli allegati previsti, l'Ufficio richiederà la regolarizzazione/integrazione della stessa. Per ottemperare agli adempimenti richiesti è assegnato un termine di 10 giorni a decorrere dalla data di invio della comunicazione, pena l'inammissibilità della domanda.

Al termine della valutazione delle domande, con atto dirigenziale verrà formata la graduatoria sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dalla data e ora di ricezione della PEC. La graduatoria darà atto delle domande "ammesse e finanziabili", delle domande "ammesse non finanziabili" per esaurimento delle risorse disponibili e delle domande "non ammesse". Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione alle imprese richiedenti dell'esito del procedimento.

Nel caso di rinuncia o riduzione dell'importo in sede di esame delle rendicontazioni finali, la Camera di commercio, tenuto conto dell'entità delle risorse rese disponibili, procederà, compatibilmente con le tempistiche di liquidazione del contributo, al finanziamento delle domande "ammesse non finanziabili" secondo l'ordine in graduatoria, nel rispetto delle modalità di concessione del contributo

A conclusione dell'intervento l'impresa dovrà consegnare:

- 1) relazione conclusiva dell'intervento con relativo rendiconto delle spese sostenute utilizzando la modulistica scaricabile dal sito camerale (Modulo B "Relazione sulle attività svolte e rendiconto delle spese sostenute per la promozione dell'internazionalizzazione");
- 2) copia delle fatture quietanzate comprovanti la realizzazione all'intervento. Le fatture riferite alla tipologia di AZIONE 2 devono avere data successiva al 01.01.2018, **ad eccezione delle fatture relative all'ottenimento delle certificazioni di cui all'articolo 3 punto 2e) che potranno presentare anche data antecedente;**
- 3) con riferimento all'intervento di cui all'art. 3 punto 2e), è necessario inviare copia della certificazione ottenuta. Il rilascio della certificazione deve essere successivo al 01.01.2018. A tal fine fa fede la data riportata sull'attestato di certificazione;
- 4) con riferimento all'intervento di cui all'art. 3 punti 2a) e 2c) , è necessario inviare materiale documentario comprovante l'intervento realizzato (brochure in lingua straniera, CD, fotocopie delle pagine pubblicitarie su riviste specializzate, ecc.);

- 5) con riferimento all'intervento di cui all'art. 3 punto 2d) , è necessario inviare copia delle indagini e ricerche di mercato, analisi di settore e altri studi oggetto del contributo.

La consegna della documentazione sopra citata dovrà avvenire tassativamente entro il 07.12.2018, ad eccezione della rendicontazione per la partecipazione a manifestazioni fieristiche realizzate nel mese di dicembre 2018 per cui il termine è posticipato al 07.01.2019.

La Camera di commercio si riserva di chiedere chiarimenti/integrazioni su quanto rendicontato, ai fini dell'ammissibilità delle spese indicate.

L'Ufficio Agevolazioni Economiche invierà le comunicazioni relative alla richiesta di contributo utilizzando l'indirizzo di posta elettronica che l'impresa avrà indicato sul modulo di presentazione della domanda.

ART. 7- CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO

Ai sensi del DPR 445/2000 che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di commercio è tenuta ad effettuare controlli mirati ovvero a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate. Inoltre l'Ufficio si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle condizioni previste dal presente Bando.

La Camera di commercio procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca del contributo qualora emergano falsità nelle dichiarazioni sostitutive e/o che non sussistano ovvero non siano state rispettate le condizioni previste del presente Bando. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite dall'azienda maggiorate degli interessi legali fino a quel momento maturati.

ART. 8 – REGIME DE MINIMIS

I contributi alle imprese si intendono concessi in regime de minimis ai sensi del Regolamento UE n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti d'importanza minore.

Il Regolamento UE comporta che l'importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica", non debba superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale limite massimo è ridotto a 100.000,00 euro per le imprese appartenenti al settore dei trasporti di merci su strada per conto terzi.

Il Regolamento UE 1407/2013 intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

L'aiuto concesso non è cumulabile con altri interventi pubblici agevolativi aventi ad oggetto le stesse spese.

ART. 9 – TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali forniti alla Camera di commercio saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando e per scopi istituzionali nel rispetto delle norme europee e nazionali vigenti in materia.

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Parma, nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore; responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale.